

MANDATO GENERALE CON PROCURA

Per l'espletamento delle operazioni doganali in rappresentanza diretta

La Società

Con sede in, P.IVA, in persona/persona del

1) (ruolo) Sig.;

2) (ruolo) Sig.;

3) (ruolo) Sig.;

(di seguito "Mandante"), munito/i dei necessari poteri,

conferisce, con la presente, mandato alle Società (di seguito "Mandatari"):

-- Numero camera di commercio:
con sede in, Via - P.IVA
.....
- Tutte le società del gruppo Customs Support Italia S.p.A. incluse, ma non limitate, a quelle indicate all'Allegato 1;

ad operare in dogana, curando le formalità di importazione o esportazione, in suo nome e per suo conto (rappresentanza diretta) ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 e 19 Reg. UE n. 952/2013 C.D.U. ed eventuali integrazioni e aggiornamenti normativi.

Il Mandante attribuisce al Mandatario sin da ora il potere di rappresentarlo dinanzi alle Autorità Doganali, Sanitarie, Marittime e alle altre che risultassero necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, incaricandolo altresì di effettuare gli adempimenti delle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute.

Al fine di un migliore espletamento dell'incarico, il Mandante autorizza il Mandatario a servirsi di uno dei seguenti sostituti, autorizzando anch'essi ad agire in nome e per conto del Mandante/mandanti (rappresentanza diretta) ai sensi e per gli effetti dell'art.18 e 19 del Reg.to UE 952/2013 C.D.U. ed eventuali integrazioni e aggiornamenti normativi, ratificando sin d'ora sia la scelta sia l'operato degli stessi.

- A. Doganalisti e C.A.D. (Centri di assistenza doganale) in possesso di tutti i requisiti professionali previsti e regolarmente iscritti all'Albo, ai quali verrà di volta in volta trasmessa la documentazione necessaria per l'espletamento degli adempimenti doganali ed il mandato/lettera di istruzioni relativi alla singola operazione.
- B. I soggetti AEO abilitati alla rappresentanza in Dogana, i quali dichiareranno in dogana per il tramite di un proprio doganalista, ai quali verrà di volta in volta trasmessa la documentazione necessaria per l'espletamento degli adempimenti doganali ed il mandato/lettera di istruzioni relativi alla singola operazione.

Art. 1 (Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)

1.1. Le operazioni coperte dal presente accordo hanno ad oggetto le pratiche doganali di importazione ed esportazione, definitive o temporanee e le eventuali formalità connesse o accessorie nonché quelle necessarie per l'introduzione delle merci in Deposito Iva, ove richiesto, e le eventuali operazioni connesse che di volta in volta verranno commissionate, via fax, e-mail o tramite la consegna dei relativi documenti, su merci oggetto delle formalità doganali.

Art. 2 (Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)

2.1. Nell'esecuzione delle relative attività, i soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali, si atterrano strettamente alle istruzioni del Mandatario, il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante/mandanti qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento del loro incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.

2.2. Il Mandatario risponde per colpa nella scelta degli incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali nell'esecuzione del presente incarico e nel limite delle istruzioni impartitegli, ex. art. 1717, commi 2 e 3, c.c. A tal fine, una copia originale del presente contratto sarà consegnata ai soggetti che cureranno le operazioni doganali.

Art. 3 (Obblighi del Mandante/mandanti)

3.1. Il Mandante si impegna sotto sua responsabilità a fornire di volta in volta al Mandatario tutti i documenti necessari all'adempimento del presente mandato, in particolare di quelli che precisano la qualità merceologica, la relativa classificazione doganale, la quantità, l'origine doganale preferenziale o non preferenziale ed il valore in dogana delle merci da riportare nella dichiarazione doganale, eventuali royalties e/o altri elementi del valore imponibili ai sensi dell'art. 71 del Codice Doganale Unionale (CDU), eventuali decisioni amministrative che vincolano la classificazione della merce ad una Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) e/o ad una Informazione Vincolante in Materia di Origine (IVO). Ove il Mandante, per qualsivoglia motivo o causa, non dovesse provvedere a segnalare al Mandatario la classificazione doganale della merce, il Mandatario provvederà ad assegnare alla merce un codice tariffario doganale sulla base della descrizione e della destinazione d'uso indicate dal Mandante comunicando susseguentemente detta classificazione al Mandante. La relativa identificazione della classificazione doganale, sebbene effettuata dal Mandatario con la massima attenzione e perizia, non potrà in ogni caso comportare la responsabilità del Mandatario per eventuali differenti interpretazioni da parte dell'Autorità Doganale e per l'applicazione di eventuali sanzioni. A tal fine le Parti concordano che l'unico parere ufficiale di classificazione accettato a livello comunitario è la Informazione Tariffaria Vincolante (I.T.V.).

3.2. Laddove il Mandante fosse un soggetto non stabilito nel territorio doganale dell'Unione Europea e richiedesse al Mandatario di effettuare operazioni doganali per suo conto, il Mandante sarà tenuto ad identificare tempestivamente ed a comunicare al Mandatario i dati relativi ad un soggetto (persona giuridica) che assuma la veste di dichiarante in Dogana, ai sensi dell'art.170 del Codice Doganale Unionale (CDU). Ora per allora resta inteso che il Mandante sarà tenuto a manlevare il Mandatario innanzi alle Autorità competenti di ogni somma o conseguenza pregiudizievole (dazi, IVA, sanzioni, costi legali) derivante da qualunque atto o fatto del Mandante che determini una contestazione da parte delle predette Autorità, in relazione alla singola operazione doganale che tale contestazione ha generato.

3.3. Il Mandante dichiara, salvo dove diversamente indicato nelle istruzioni relative alle singole operazioni, in relazione alle merci oggetto del presente mandato, quanto segue:

- **Beni a duplice uso:** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.821/2021 che modifica e aggiorna il Reg. CE n.428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use). Non sono inoltre compresi nell'elenco dei beni a duplice uso indicati nell'allegato 1 alla decisione n.94/942 e successive modifiche del Consiglio UE relativo all'attuazione del Reg. CE 1334/2000 modificato dal Reg. CE 116/08 e Reg. CE 961/2010 per le spedizioni in Iran e successive modifiche ed integrazioni.
- **Prodotti chimici:** I prodotti non sono soggetti alle disposizioni del Reg. CE n.649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche e successive modifiche ed integrazioni. Prodotti che riducono lo strato di ozono: I prodotti non rientrano fra quelli citati nel Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 29/2006, Reg. CE n.1005/2009 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modifiche ed integrazioni.
- **Prodotti e tecnologie militari:** I prodotti non rientrano fra quelli indicati nelle note "MG" in base al Reg. CE n.961/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Prodotti compresi nella dichiarazione di Washington:** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche ed integrazioni.
- **Beni culturali:** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.116/09 relativo all'esportazione dei beni culturali, e successive modifiche ed integrazioni
- **Tortura e repressione:** I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al reg. CE n.1236/2005 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, e successive modifiche ed integrazioni
- **Rifiuti:** I prodotti non sono da considerarsi rifiuti e non rientrano nell'elenco di cui al Decreto Legislativo n.22 del 5.2.97 (Decreto Ronchi) e succ. modifiche e integrazioni. I prodotti non rientrano tra quelli elencati nel regolamento CE nr. 1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni
- **Controllo sulla pelle da pellicceria di cane e gatto:** I prodotti non contengono pelliccia di cane e gatto, in conformità del Regolamento CE n. 1523/2007 e successive modifiche ed integrazioni
- **Materiali di armamento:** I prodotti non appartengono ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90 e successive modifiche ed integrazioni
- **Gas fluorati ad effetto serra:** I prodotti non rientrano tra quelli interessati dal divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui a Reg. CE n. 517/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e se rientranti tra quelli di cui all'art. 7 paragrafo 2 del Reg. 517/2014 sono etichettati in conformità a quanto previsto dal suddetto regolamento.
- **Prodotti destinati al contatto con gli alimenti:** I prodotti, salvo quando diversamente indicato, non sono destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, e non necessitano pertanto di certificazione sanitaria.
- **Prodotti derivati dalla foca:** I prodotti sono diversi da quelli derivati dalla foca in conformità al Reg.to UE n.737/2010 e successive modifiche ed integrazioni
- **Precursori della droga:** I prodotti non appartengono né contengono sostanze che possano essere considerati precursori per droghe.

- **Piume:** I prodotti non sono, né contengono, manufatti imbottiti con penne, piume, mezze piume e piumini R500/2013 e successive modifiche ed integrazioni

3.3. Il Mandante dichiara che le merci importate e loro imballaggi sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché del D.L. 135 del 25.9.2009 art.16) ed eventuali integrazioni e aggiornamenti normativi.

3.4. Il Mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi eventuali sub-mandatari espressamente nominati in virtù del presente contratto, da ogni responsabilità od onere, incluso costi per spese legali, connesso all'espletamento del presente mandato e venutosi a determinare per cause ad egli esclusivamente ascrivibili, qualora, anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca documenti o informazioni incomplete o non veritiere. Nel caso di operazioni di importazione con introduzione in deposito fiscale iva, si impegna inoltre a manlevare da ogni responsabilità e rendere indenne il mandatario ed i suoi sub-mandatari, da ogni eventuale provvedimento sanzionatorio di natura economica o legale derivante da una impropria gestione della propria contabilità I.V.A. legata alla procedura di utilizzo del deposito fiscale stesso e da ogni ritardo o impedimento allo svincolo o riaccredito della Fidejussione prestata in dogana.

Art. 4 (Poteri del Mandatario e degli altri incaricati)

4.1. Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali di cui il Mandatario si dovesse eventualmente avvalere, ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime e le altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato, e di trasferire i contenitori al di fuori degli spazi del Porto della Spezia per effettuare le verifiche doganali, qualora risultasse conveniente in termini di tempistiche e oneri.

4.2. Il Mandante delega espressamente i Doganalisti incaricati della presentazione della dichiarazione doganale, a compilare ed a sottoscrivere per suo conto il modello D.V.1 per tutte le importazioni di valore superiore a euro 20.000. A tal fine, il Mandante/mandanti dichiara, se non diversamente indicato sulla lettera di istruzioni relativa alle singole spedizioni, quanto segue:

- che acquirente e venditore non sono collegati ai sensi dell'art. 127 del Regolamento di Esecuzione UE 2015/2447;
- che il valore di transazione deve essere applicato, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art.70 comma 3 del Reg. UE n. 952/2013;
- nessuno degli elementi previsti dall'art.71 del Reg. UE n. 952/2013, tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includersi nelle transazioni di cui trattasi ad esclusione delle spese di trasporto ed assicurazione quando non comprese nel prezzo di fattura;
- il Mandante si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dal D.L.223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria dovesse eventualmente richiedere.

Art. 5 (Revoca del mandato)

5.1. Il presente mandato è valido dalla data di sottoscrizione sino a revoca dello stesso da parte del Mandante.

Art. 6 (Legge applicabile in caso di controversia)

6.1. Le parti dichiarano di scegliere, quale legge applicabile al presente accordo ed alle obbligazioni dallo stesso nascenti, quella Italiana alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente contratto.

6.2. Per le controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione od esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente accordo, le parti riconoscono quale foro competente quello di Genova ovvero foro competente quello risultante dall'applicazione della legge italiana;

Luogo e data

Timbro e firma del Mandante

ALLEGATO I:

- Ser.Nav. S.r.l. - Numero camera di commercio: SP 81185
P.iva: 00304890114 / Sede Viale San Bartolomeo, 20 – 19126 La Spezia
- International Custom Services S.r.l. – Numero camera di commercio: GE 349702
P.iva: 03498570104 / Sede Via de Marini, 53 - 16149 Genova Sampierdarena (GE)
- Marittima Servizi S.r.l. – Numero camera di commercio: SP 99980
P.iva: 01086670112 / Sede Viale San Bartolomeo, 22 – 19126 La Spezia
- I.C.S. Livorno S.r.l.– Numero camera di commercio: LI 111844
P.iva: 01236160493 / Sede Via delle Cateratte, 94 – 57122 Livorno
- Mollica Customs Services S.r.l.– Numero camera di commercio: Mi 1403829
P.iva: 10715680152 / Sede Via 1° maggio, 20068 Bettola Zeloformagno (MI)
- Essedi Operatori Doganali Spa .– Numero camera di commercio: RE 197929
P.iva: 00762930352 / Sede Via Napoli, 24 – Reggio Emilia
- M.C.S. Mediterranean Customs Services Srl.– Numero camera di commercio: GE 342945
P.iva 03411520103 / Sede Piazza Montano 2/A – Genova
- M.C.S. Mediterranean Customs Services Srl - Numero camera di commercio: SP 87919
P.iva 00961540119 / Sede Via Pascoli n. 19 – La Spezia